LATTERIA SOCIALE TURNARIA

DI GIAI DI GRUARO

(VENEZIA)

STATUTO

PORTOGRUARO
TIP. CASTION DI CARLO FERRARI
— 1931 —

LATTERIA SOCIALE TURNARIA

DI GIAI DI GRUARO

(VENEZIA)

STATUTO

PORTOGRUARO
TIP. CASTION DI CARLO FERRARI
— 1931 —

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ CIVILE FRA AGRICOLTORI PER LA LAVORAZIONE DEL LATTE

Il giorno 30 Gennaio 1931 - IX, nel locale ad uso scuole di Giai di Gruaro (Venezia), si sono riuniti gli agricoltori proprietari di bestiame, allo scopo di costituire fra di loro una Società o comunione di natura prettamente civile, sfornita di qualsiasi personalità giuridica distinta da quella dei singoli soci. Tale comunione o Società ha per fine la prima manipolazione del latte prodotto dalle vaccine dei soci, mediante conversione in burro e formaggio.

A tal fine presa visione dello Statuto sociale che viene dai convenuti approvato e firmato, ed allegato al presente contratto per costituire parte integrante, dichiarano di costituire la Società civile denominata Latteria Sociale Turnaria *con sede in Giai di Gruaro per la durata di anni nove allo scopo di che sopra, Società civile aderente alla Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Venezia e a quegli altri organismi sindacali provinciali o nazionali che essa Federazione crederà di indicare alla Società.*

Letto, confermato e sottoscritto.

STATUTO

Titolo I. — *Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della Società.*

Art. 1

Tra i produttori di latte del Comune di Gruaro, Frazione di Giai (Provincia di Venezia) si è costituita una Società o comunione di natura prettamente civile, sfornita di qualsiasi personalità giuridica distinta da quella dei soci, denominata *Latteria Sociale Turnaria.*

Art. 2

La Società ha per iscopo:

a) La razionale lavorazione del latte prodotto nelle stalle dei soci, eccedente al consumo famigliare e all'allevamento del bestiame.

b) La restituzione in natura a ciascun socio

dei prodotti ricavati dalla lavorazione del proprio latte ed eventualmente la vendita, per conto dei soci, di quella parte di prodotto esuberante ai loro bisogni.

c) L'aumento della produzione lattifera mercè l'allevamento del bestiame, la mutua assistenza per la sistemazione delle stalle e la sostituzione graduale del lavoro animale con il lavoro meccanico; unico mezzo per selezionare convenientemente le razze da produzione.

d) La realizzazione di tutte quelle imprese di carattere sociale che possono comunque essere di beneficio ai soci nel campo della produzione agricola.

È assolutamente interdetto alla Società acquistare latte a pagamento da terzi, ed accettare latte da chi non vi sia regolarmente inscritto, in quanto si vuole tassativamente escluso dai fini sociali ogni scopo di speculazione commerciale od industriale.

Art. 3

La Società avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal giorno della sua costituzione, con facoltà di prorogarsi.

Titolo II. — *Soci, loro ammissione, diritti, doveri, recesso.*

Art. 4

Si acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, ed il versamento della tassa di iscrizione.

Art. 5

Dopo la costituzione della Società coloro che vogliono farne parte devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione corredata da formale dichiarazione di accettare integralmente il presente Statuto e tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, sulla domanda inoltrata.

Art. 6

Possono far parte della Società le persone giuridicamente capaci. I minorenni, gli interdetti per infermità di mente e gli Enti morali possono essere ammessi nella Società a mezzo dei loro legali rappresentanti.

Ne sono escluse quelle persone aventi interessi contrari alla Società o di riprovevole condotta morale o politica.

Art. 7

Ogni socio deve:

a) Recare al casello sociale tutto il latte prodotto nelle stalle eccedente il consumo familiare ed all'allevamento del bestiame; salvo per i soci che hanno dei precedenti impegni per la cessione di una parte di latte prodotto.

b) Contribuire alle spese di esercizio e sottostare alle eventuali trattenute per ammortamenti, interessi passivi ecc. in proporzione del latte portato alla Società.

Art. 8

Ogni socio ha diritto:

a) Partecipare al patrimonio della Società.

b) Votare nelle assemblee sociali, e concorrere alle cariche sociali.

c) Ritirare i prodotti derivanti dalla lavorazione e che a lui competono in proporzione del atte portato.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione, di cui in appresso, ha facoltà di escludere dalla Società il socio che:

a) a scopo di frode abbia consegnato latte adulterato o anormale;

b) abbia subìto condanne infamanti;

c) abbia commessi atti di indegnità morale o politica;

d) abbia in qualsiasi modo recato danno alla Società.

In caso di esclusione, il socio perde ogni diritto sul patrimonio sociale. Ove però la Società avesse un deficit, il socio espulso resta solidamente obbligato con gli altri soci per tutte le obbligazioni sociali regolarmente assunte dalla Società. Contro l'esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente.

Art. 10

In caso di morte di un socio, la sua rappresentanza nella Società sarà continuata dai suoi eredi, i quali pur intendendosi obbligati in solido verso la Società eserciteranno i loro diritti e do-

veri a mezzo di una sola persona di famiglia da essi designata, che nelle assemblee avrà un solo voto.

In caso di divisione familiare il più anziano dei capi di famiglia verrà considerato socio ; gli altri dovranno, per essere soci, fare regolare domanda di ammissione.

Art. 11

I soci non potranno per nessun motivo cedere il loro latte ad altre latterie o ad incettatori per la vendita in natura, anche se ciò potesse recar loro maggior profitto.

Art. 12

Il recesso è ammesso quando il socio venda la sua proprietà o si trasferisca stabilmente altrove o vengano comunque a mancare quei requisiti per i quali è stato ammesso nella Società.

In ogni caso però deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e il socio uscente deve farne dichiarazione nel libro dei soci, trasmettendo i suoi diritti ad altro socio od a persona che il Consiglio ammetta come socio.

Titolo III. — *Capitale sociale.*

Art. 13

Il patrimonio sociale è costituito:

a) Da una tassa d' ingresso che, alla costituzione è di L. 25 e successivamente verrà determinata anno per anno dal Consiglio d'Amministr.

b) Dai beni di cui la Società venga eventualmente in possesso per qualsiasi titolo.

c) Dai proventi eventuali.

Tale patrimonio è intangibile fino allo scioglimento della Società e su di esso non potranno vantare diritti di soci usciti volontariamente od esclusi dalla Società per i motivi previsti dall'art. 9.

Art. 14

La tassa d'iscrizione è pagata in una sola volta; però il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di ammettere il pagamento rateale di un determinato periodo, ed anche mediante ritenuta sul credito del socio; questi, finchè non avrà pagato integralmente la detta tassa, non acquista i diritti di cui all'art. 8.

Art. 15

I soci si distinguono in soci fondatori e soci

ordinari. I soci ordinari sono coloro che faranno domanda di essere soci dopo la costruzione del fabbricato e dovranno pagare una quota d'entrata pari alle prestazioni d'opera dei soci fondatori.

Titolo IV. — *Ordinamento sociale.*

Art. 16

Al regolare funzionamento della Società si provvede con :

a) L'Assemblea generale dei soci.

b) Il Consiglio di Amministrazione composto di n. 17 membri ; cioè un Presidente (Presidente anche della Società), un Vice - Presidente e n. 10 Consiglieri nominati tutti annualmente dall'assemblea nella seduta ordinaria. I Consiglieri di Amministrazione debbono aversi come mandatari generali di tutti gli altri soci per quanto riguarda l'azienda sociale.

c) Il comitato di tre revisori effettivi e di due supplenti.

d) Il Collegio dei Probiviri N. 3.

e) Il personale che risulterà necessario assumere in servizio.

Titolo V. — *Delle assemblee.*

Art. 17

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro il mese di febbraio per:

a) Esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentita la relazione dei revisori dei conti.

b) Nominare le cariche sociali.

c) Deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

d) Approvare il regolamento interno e le eventuali successive modifiche, e modificare anche il presente statuto.

Art. 18

Le assemblee straordinarie vengono convocate quando lo creda necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda il Comitato dei revisori dei conti, od almeno un quarto dei soci con ordine del giorno motivato.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta con avviso affisso nel locale del caseificio, e con invito personale, almeno cinque giorni prima.

Art. 19

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Società, od in sua assenza, dal Vice-presidente, o dal Consigliere più anziano.

Art. 20

L'assemblea è valida quando siano presenti la metà più uno del numero dei soci effettivi. Non raggiungendosi tale numero, e qualora l'ordine di convocazione lo preveda, si procederà ad una seconda convocazione che potrà avvenire alla distanza minima di un'ora dalla prima. In tal caso l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza di voti.

Art. 21

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ciascun socio potrà rappresentare, con semplice delega in carta libera, un altro socio solo.

Titolo VI. — *Consiglio.*

Art. 22

Le elezioni dei Consiglieri, dei Revisori dei

conti e dei Probiviri, sono fatte mediante schede segrete. I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore di età.

Art. 23

I Consiglieri sono fissati in numero di 17 (diciasette). Essi nomineranno tra di loro, un Presidente, un Vice-presidente, tre Revisori dei conti, due supplenti, ed eventualmente anche un Cassiere.

Art. 24

I Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Probiviri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 25

Quando per dimissioni, per morte o per altre cause il Consiglio si riduce a meno di due terzi, l'assemblea sostituirà i mancanti con seduta straordinaria.

Art. 26

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 27

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria quando il Presidente lo reputi necessario, o sia richiesto da un quarto dei suoi membri o Revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione:

a) Provvede all'impianto, sistemazione locali, acquisto macchinario, altrezzi ed immobili.

b) Esercita tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

c) Assume il casaro, nomina il segretario e l'altro personale retribuito, stabilendone le mansioni.

d) Applica lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea.

e) Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.

f) Stabilisce eventualmente il contributo di lavorazione del latte.

g) Determina ed applica le multe ai soci che portassero latte non genuino.

h) Provvede alla compilazione dei bilanci.

Il Consiglio non potrà mai impegnare la Società in operazioni differenti da quelle elencate nel presente articolo ed eccedenti la semplice amministrazione, per le quali occorre il voto dell'assemblea che dia facoltà al Consiglio di procedere.

Art. 29

Per far fronte alle spese d'impianto, acquisto terreno, costruzione fabbricato, provvista macchine, attrezzi, ecc. il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a ricorrere al credito, con garanzia solidale di tutti i soci.

Titolo VII. — *Presidenza.*

Art. 30

Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi, e occorrendo anche in giudizio, firma i mandati di pagamento, convoca il Consiglio e le assemblee, rappresenta la Società e ha la firma sociale in tutti gli atti che implicano operazioni attive e passive della Società deliberate dall'assemblea.

Art. 31

Il Segretario, che può essere scelto all'infuori del Consiglio di Amministrazione e dei soci, tiene e controfirma la corrispondenza, tiene i verbali del Consiglio e dell'assemblea e la contabilità sociale.

Titolo VIII. — *Revisori dei Conti.*

Art. 32

Il Comitato dei Sindaci revisori dei conti dovrà essere composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Art. 33

Gli obblighi dei revisori dei conti sono identici a quelli fissati dall'art. 184 del Codice di Commercio per i Sindaci delle società commerciali.

Titolo IX. — *Probiviri.*

Art. 34

Il Collegio dei Probiviri sarà composto di un Presidente nominato dalla Federazione Provinciale

Fascista degli Agricoltori e di due membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Possono essere elette anche persone estranee alla Società.

Escluso il caso dell'espulsione del socio dalla Società previsto dall'art. 9, il Collegio dei Probiviri giudica, con valore di arbitraggio convenzionale civile e quindi con obbligatorietà di esecuzione per le parti, su tutte le questioni che possono insorgere fra i soci e la Società o fra soci in dipendenza del rapporto sociale.

I soci dovranno dirigere i loro reclami, con lettera raccomandata, al Presidente del Collegio dei Probiviri, questi ha l'obbligo di convocare il Collegio stesso entro dieci giorni dal ricevimento dei reclami.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno prese a maggioranza e comunicate, con lettera raccomandata, alle parti interessate.

Titolo X. — *Bilanci.*

Art. 35

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il rendiconto annuale dovrà constare di 2 parti:

a) Di un conto economico.

b) Di un conto d'esercizio.

Il conto economico, redatto con i criteri usuali, dovrà mettere in evidenza, nel modo più semplice e chiaro, la situazione economica della Società.

Il conto d'esercizio porterà: all'Entrata, tutto quanto si è ricavato per tassa di lavorazione ecc.; all'Uscita tutte le spese incontrate, più una ritenuta destinata a coprire passività o spese per impianti. Potrà l'assemblea deliberare ritenute ai soci per il promuovimento delle iniziative di cui all'articolo 2.

L'eventuale residuo fra Entrata e Uscita, che viene a corrispondere ad una trattenuta eccedente le spese di lavorazione, determinato come sopra, sarà restituito ai soci in proporzione del latte da ciascuno portato nell'annata, a meno che l'assemblea ordinaria dei soci, in sede di bilancio, non deliberi il riporto a nuovo esercizio per impiego inerente agli scopi sociali.

Titolo XI. — *Disposizioni generali.*

Art. 36

I terreni ed i fabbricati acquistati o costruiti per l'esercizio della Società saranno designati in catasto con l'intestazione: «*Latteria Sociale di Giai di Gruaro (Prov. di Venezia)*».

Tale intestazione varrà ad indicare la proprietà collettiva pro-indiviso di cui oltre.

Art. 37

Gli impianti mobili ed immobili di qualsiasi natura che risultano pagati colle ritenute annuali di cui all'art. 35 del presente Statuto, appartengono pro-indiviso ai soci in proporzione alla loro interessenza materiale nella Società, cioè in proporzione del latte da essi effettivamente portato alla latteria durante tutto il periodo di cui ne fecero parte.

Di ciò sarà tenuta speciale contabilità da comunicarsi ai soci a loro richiesta. Tale contabilità costituirà l'unica prova della misura di compartecipazione.

Art. 38

Il diritto di compartecipazione alla proprietà pro-indiviso di cui il precedente articolo, non potrà essere ceduto a terzi estranei alla Società, ma potrà però, col consenso del Consiglio di Amministrazione, essere trasmesso da socio a socio, nel caso di uscita di soci dalla Società, sempre in conformità a quanto prescrive il presente Statuto.

Se tale consenso venisse negato dal Consiglio

di Amministrazione, il diritto di compartecipazione in oggetto verrà assunto dalla Società ed in tal caso la Società ripartirà fra i rimanenti soci la quota da essi acquistata in proporzione alla compartecipazione effettiva di ciascuno di essi.

In caso di divergenza nella determinazione del valore della quota di compartecipazione, sarà competente a decidere il Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 34; comunque, il diritto della compartecipazione sarà realizzabile nel solo caso che la Società sia posta in liquidazione.

Art. 39

La Società potrà sciogliersi anche prima della epoca fissata: ma per ciò fare occorre l'approvazione di due terzi dei soci effettivi, votanti a scrutinio segreto, presenti almeno tre quarti dei membri della Società. Analoga disposizione deve valere nel caso che l'assemblea debba deliberare modifiche del presente Statuto. Tanto le proposte di anticipato scioglimento, quanto quelle modifiche del presente Statuto, debbono essere state poste all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione da notificarsi ai soci nei modi prescritti dall'art. 18.

In caso di scioglimento della Società, l'assem-

blea nomina i liquidatori; i capitali sociali che si fossero accumulati negli esercizi precedenti a quello in cui la Società si scioglie dovranno anzitutto servire all'estinzione delle passività incontrate negli anni stessi; le eventuali eccedenze attive o passive ritorneranno a vantaggio o a carico dei soci inscritti in proporzione del quantitativo di latte fornito negli anni di loro appartenenza alla Società, compreso l'anno in cui avviene lo scioglimento.

Titolo XII. — *Penalità.*

Art. 40

Il latte dovrà essere consegnato nelle ore fissate, portato appena munto in recipienti puliti e chiusi. Per la poca pulizia del latte o dei recipienti sarà applicata una multa di L. 5 per la prima volta, di L. 50 per le successive.

Art. 41

È escluso il latte di armente ammalate e sgravate da meno di dieci giorni. Le trasgressioni a questo articolo sono punibili con la multa di L. 50 se il caso avviene in buona fede e di L. 100 negli altri casi.

Art. 42

Se un socio portasse latte anacquato, scremato, o adulterato, sarà punito di una multa che può essere di L. 50 per la prima volta, di L. 100 per la seconda volta e di L. 200 per la terza, oltre all'espulsione e conseguente perdita dell'azione e dei diritti, come previsto nell'art. 9, ultimo capoverso, quando avviene per la terza volta e salva sempre alla Società la facoltà di azione penale contro l'autore della frode.

L'Amministrazione potrà trattenersi la penalità delle multe sui prodotti che il socio punito detiene in magazzino, computandoli al prezzo medio della giornata secondo l'uso commerciale. Oltre a ciò la Latteria potrà rivalersi nei riguardi del socio per gli eventuali danni come dall'art. 9, lettera *a)* e *d)*. Le trasgressioni a quanto dispone l'articolo 11 saranno punite con una multa non inferiore a L. 50 (cinquanta).

Art. 43

Il socio non potrà mai rifiutarsi che i Consiglieri d'Amministrazione, o una Commissione composta di un Consigliere e di due soci, nominati dal Presidente, abbia a visitare la sua stalla per

accertarsi della salute, del buon governo del bestiame, dei foraggi somministrati, della pulizia usata nella mungitura e nei vasi di trasporto del latte.

Art. 44

Per quanto non è tassativamente disposto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.